REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Venezia

Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati

Dott. PAOLA DI FRANCESCO - Presidente –

Dott. GUIDO SANTORO - Consigliere -

Avv. ERMINIA GAZZILLO - Giudice ausiliario relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 2820/2010 r.g. promossa con atto di citazione d'appello notificato il 01.12.2010

da

T.P. e S.B., entrambi residenti in Isola della Scala - fraz. Pellegrina (VR), via Sabbionara n. 10, rappresentati e difesi dapprima dall'avv. Melania Zerpelloni ed in forza di nuova procura posta a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 15.09.2015, dall'Avv. Osvaldo Cantone e dall'avv. Giovanni Bernardi del Foro di Verona e dall'Avv. Giulia Diletta Bertazzo del Foro di Venezia, presso il cui studio in Venezia, San Polo 1189, è eletto domicilio *APPELLANTI*

contro

A.C. **S.r.l. ora Fallimento** A.C. **S.r.l.** – Partita IVA [redacted], con sede a Povegliano V.se – Via della Tecnica 10 - in persona del curatore fallimentare Dr.ssa Marina Cesari, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio A. Matteuzzi del Foro di Verona giusta autorizzazione ex art. 25 L.F. del Giudice Delegato in data 06.10.2015 e mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore in data 12.10.2015 e con domicilio eletto presso lo studio del medesimo a Verona – Via Luigi Pirandello, 27 - *APPELLATA*

In punto: *appello avverso la sentenza n. 2414/2010 del Tribunale di Verona depositata il 04.10.2010 e notificata in data 02.11.2010.*

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb227f9ce6b5d144ed038
Firmato Da: GAZZILLO ERMINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43d697024a76cb8e579fffb7d05dfdcb

CONCLUSIONI

I Procuratori della parte appellante hanno concluso come in atto di citazione d'appello e come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 27.04.2016:

"*In via preliminare: respingersi per le ragioni tutte esposte nel ricorso in riassunzione ex art. 302 c.p.c e segg. depositato in data 16/12/2015 l'istanza di estinzione del giudizio ex adverso proposta e conseguentemente dichiararsi la prosecuzione del presente procedimento tra gli appellanti* T.P. e S.B. *e l'appellato Fall.* A.C. *s.r.l. (già* A.C. *s.r.l.,) in persona del curatore fallimentare dott.ssa Marina Cesari;*

Sospendersi immediatamente – inaudita altera parte o subordinatamente previa fissazione di apposita udienza in contraddittorio con controparte – la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado qui impugnata, sentenza del Tribunale di Verona n. 2414/10 Dott. Fontana, in ogni sua parte e per ogni importo in essa contenuto, o subordinatamente nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta domanda preliminare principale, sospendersi almeno parzialmente la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, e riconteggiando quindi le somme che residueranno come provvisoriamente esecutive in modo tale da defalcare subito dal capitale la somma già riconosciuta e quantificata dal CTU a titolo di danni accertati come patiti dagli appellanti e chiesti in rifusione in via riconvenzionale, pari a € 15.990,62 iva inclusa oltre ad € 2.380 per aumento costi di finanziamento, e conseguentemente ricalcolarsi in maniera proporzionale sulle somme così decurtate sia gli interessi moratori che le spese e le anticipazioni come liquidate, e ciò per essere certamente sussistenti e dimostrati i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris, e comunque per i motivi tutti di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamati.

Nel merito: riformarsi integralmente in ogni suo capo, nulla escluso, la sentenza di primo grado qui impugnata, per essere la stessa gravemente viziata, lacunosa ed ingiusta, per essere già sceso il giudicato sulla tempestività e proponibilità dell'opposizione svolta nei confronti del DI 3634/05 del Tribunale di Verona, e comunque per i motivi tutti di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamati. Conseguentemente accogliersi, ad opera dell'AG competente, integralmente, e quindi anche le merito, le conclusioni tutte precisate in primo grado, ovvero:

Contrariis rejectis In via pregiudiziale – preliminare:

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb227f9ce6b5d144ed038
Firmato Da: GAZZILLO ERMINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43d697024a76cb8e579fffb7d05dfdcb

- Non concedersi la provvisoria esecutività al DI opposto, per essere l'opposizione basata su prova scritta e/o di pronta soluzione, per sussistere controcrediti, e ciò per i motivi tutti di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamati.

Nel merito, in via principale:

- Annullarsi, revocarsi e/o comunque dichiararsi nullo e/o inefficace il DI opposto e comunque accertarsi e dichiararsi che gli attori opponenti nulla devono per nessun motivo in favore del Fall. A.C. s.r.l. in persona del curatore fallimentare dott.ssa Marina Cesari (P.IVA. [redacted]), corrente in Povegliano V.se (VR), via della Tecnica n.10 37064 (già A.C. S.r.l.), e ciò per i motivi tutti di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamati.

- Accertarsi e dichiararsi la intervenuta risoluzione del contratto di appalto per cui è causa per fatto e colpa esclusivi del Fall. A.C. s.r.l. in persona del curatore fallimentare dott.ssa Marina Cesari (P.IVA. [redacted]), corrente in Povegliano V.se (VR), via della Tecnica n.10 37064 (già A.C. S.r.l.), e conseguentemente condannarsi la stessa in persona del Curatore a risarcire il relativo danno in favore degli attori opponenti;

- Accertarsi e dichiararsi che gli attori opponenti qui appellanti hanno subito danni economici e sopportato costi aggiuntivi per responsabilità esclusiva del Fall. A.C. Costruzioni s.r.l. in persona del curatore fallimentare dott.ssa Marina Cesari (P.IVA. [redacted]), corrente in Povegliano V.se (VR), via della Tecnica n.10 37064 (già A.C. S.r.l.), quantificati nella complessiva somma di € 63.314,47=(20.423,82+23.150,00+17.826,65+614,00+1.400,00) così come descritti in narrativa, o quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata come di giustizia, e conseguentemente il Fall. A.C. s.r.l. in persona del curatore fallimentare dott.ssa Marina Cesari (P.IVA. [redacted]), corrente in Povegliano V.se (VR), via della Tecnica n.10 37064(già A.C. S.r.l.), a pagare detta somma in favore degli attori opponenti qui appellanti, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria dalla mora al saldo, cioè per i motivi tutti di cui in narrativa, da intendersi integralmente richiamati.

In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, e quindi di condanna degli attori opponenti qui appellanti al pagamento di somme in favore del Fall. A.C. s.r.l. in persona del curatore fallimentare dott.ssa Marina Cesari (P.IVA.0307290237), corrente in Povegliano V.se (VR), via della Tecnica n.10

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb227f9ce6b5d144ed038
Firmato Da: GAZZILLO ERMINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43d697024a76cb8e579fffb7d05dfdcb

37064 (già A.C. *S.r.l.), compensarsi le stesse con il maggior credito da questi primi vantano nei confronti dell'ingiungente qui appellata, come descritto in narrativa, ed eventualmente condannarsi quest'ultimo in persona del legale rappresentante pro tempore e pagare la differenza residua che dovesse risultare come dovuta in favore dei sigg.ri Tofano e Signorini, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria dalla mora al saldo, e ciò per i motivi tutti di cui in narrativa, da intendersi integralmente richiamati.*

Si richiamano inoltre le domande eccezioni e difese tutte svolte nel subprocedimento ex art. 647 c.p.c., ovvero nella comparsa di costituzione e risposta datata 27.02.06 e nel relativo verbale di udienza del 27.02.06.

In via istruttoria: ammettersi sin d'ora prova per testi e per interrogatorio formale del convenuto sui capitoli di cui in narrativa, premessa la formula "vero che" da intendersi epurati dei giudizi in essi eventualmente convenuti e con riserva di meglio ed ulteriormente capitolare dedurre e produrre nei termini di legge. Si indicano sin d'ora a testi i sigg.ri arch. Biguzzi, geom. Biguzzi, sig. Marconcini, geom. Giuliari, con riserva d'altri in prefiggendo termine.

Si richiamano le istanze istruttorie tutte di cui alle memorie ex art. 184 c.p.c. e 184 c.p.c. di replica versate in atti in primo grado, nonché esplicitate a verbale di udienza in primo grado del 02.10.08, con richiesta di integrale rigetto di quelle avversarie.

In ogni caso: con integrale vittoria di spese, diritti e onorari di causa – incluse le spese sostenute per la procedura di ATP – oltre accessori di legge, con rifusione delle anticipazioni documentate e dei costi per eventuali perizie tecniche di parte e/o d'ufficio, per entrambi i gradi di giudizio e per il subprocedimento ex art. 647 c.p.c.".

Il Procuratore della parte appellata ha concluso come in comparsa di risposta e come da atto di costituzione di nuovo difensore depositato telematicamente il 12.10.2015:

"*In via del tutto preliminare di rito: respingersi l'istanza di sospensione ex art. 382 e 351 cpc ex adverso avanzata.*

In via preliminare: dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 43 L.F. e 305 c.p.c. per non essere lo stesso stato riassunto nel termine di tre mesi dalla formale conoscenza dell'evento interruttivo, ossia della dichiarazione di fallimento della società appellata. Respingersi l'appello ex adverso proposto dichiarandosi l'improcedibilità o comunque l'inammissibilità della originaria opposizione.

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb227f9ce6b5d144ed038
Firmato Da: GAZZILLO ERMINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43d697024a76cb8e579fffb7d05dfdcb

Nel merito in via principale: respingersi l'opposizione ex adverso proposta confermandosi per l'effetto l'opposto decreto. Respingendosi ogni altra domanda ex adverso avanzata e segnatamente la domanda di condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria.

In via subordinata all'annullamento del decreto opposto: condannarsi gli opponenti a pagare all'attore la capital somma di € 26.677,17 oltre agli interessi di legge dalla domanda (31.10.2005, data di notifica del decreto 3634/2005 ing.) al saldo effettivo. In via ulteriormente subordinata: dichiararsi comunque improcedibili ai sensi dell'art. 52 L.F. le domande di condanna e/o compensazione svolte da parte degli appellanti in quanto le stesse possono essere fatte oggetto di valutazione unicamente dal Giudice Fallimentare con le modalità di cui agli artt. 92 ss. L.F..

In ogni caso: spese, diritti ed onorari di lite, relative ad entrambi i gradi di giudizio, interamente rifusi oltre rimborso forfetario e C.P.A. nella misura di legge".

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto.

La controversia è sorta a seguito dell'opposizione promossa dai Sigg.ri T.P. e S.B. avverso il decreto ingiuntivo *n. 3634/2005 - n.r.g. 15212/2005* del Tribunale di Verona emesso a favore della società A.C. S.r.l. (già A.C. Srl) e notificato in data 31.10.2005 avente ad oggetto il residuo dovuto di € 20.843,43 + IVA in relazione a lavori di costruzione di una casa di civile abitazione sita a Sabbionara, località Pellegrina (VR).

I Sigg.ri T.P. e S.B. hanno chiesto annullarsi e revocarsi e dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto opposto e comunque accertarsi e dichiararsi che gli opponenti nulla dovevano all'opposta. Hanno altresì chiesto accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa esclusivi di A.C. Srl e conseguentemente condannarsi la stessa a risarcire il relativo danno. Ancora, hanno chiesto accertarsi i danni economici subiti ed i costi aggiuntivi sopportati per responsabilità esclusiva di A.C. Srl e dichiararsi tenuta quest'ultima a risarcire gli opponenti con condanna al pagamento della complessiva somma di € 63.314,47.= o di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla mora al saldo. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale e di condanna degli opponenti al pagamento di somme nei confronti di A.C. Srl, hanno chiesto compensarsi le stesse con il maggior credito vantato nei confronti dell'opposta e condannare quest'ultima al pagamento della somma residua che fosse risultata dovuta agli opponenti.

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb227f9ce6b5d144ed038
Firmato Da: GAZZILLO ERMINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43d697024a76cb8e579fffb7d05dfdcb

Brevemente occorre premettere che in primo grado l'avv. Melania Zerpelloni, legale degli opponenti, ha dapprima notificato, in data 07.12.2005, atto di opposizione privo di *vocatio in ius* e privo di procura e successivamente, in data 15.12.2005, ha notificato ad A.C. Srl un altro atto completo di *vocatio in ius* e procura ed ha iscritto a ruolo la causa nei dieci giorni dalla notifica del primo atto, indicando quale udienza di prima comparizione quella indicata nel secondo atto di citazione.

Alla prima udienza del 27.02.2006 il tribunale ha respinto con ordinanza l'istanza dell'opposta *ex* art. 647 cpc, di declaratoria di esecutività del decreto per *mancata opposizione*, avendo rilevato "(…) *la retroattività alla prima (e tempestiva) notifica dell'atto di citazione, della sanatoria operata con la notifica del secondo atto di opposizione contenente la vocatio in ius".*

Alla successiva udienza del 27.03.2006 (fissata a seguito del secondo atto notificato completo di *vocatio in ius*) ha peraltro respinto l'istanza *ex* art. 648 cpc avendo ritenuto inopportuna la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto "*(...) alla luce delle risultanze dell'ATP di parte opponente",* eseguito nel febbraio 2005.

La causa, istruita con l'assunzione di prove testimoniali all'udienza del 26.01.2009, è stata dapprima assegnata in decisione e con ordinanza di revoca del 22.06.2009 del tribunale rimessa in istruttoria. È stata quindi disposta CTU volta a quantificare i costi di ripristino dei vizi riscontrati in sede di ATP.

La relazione peritale è stata depositata il 29.10.2009 ed ha concluso indicando in *€ 15.375,68 oltre IVA i costi di ripristino dei vizi riscontrati in sede di ATP* .

Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 2414/2010 del 07.12.2010 ora impugnata, con la quale il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della proposta opposizione e precisamente, quanto al primo atto notificato il 10.12.2005, perché affetto da nullità insanabile per integrale omissione della *vocatio in ius*, quanto al secondo atto, completo di *vocatio in ius* ma notificato il 16.12.2005, perché tardivo rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo. Gli opponenti sono stati altresì condannati alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opposta, liquidate in € 5.200,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese di CTU, di cui € 5.000,00 per diritti ed onorari ed € 200,00 per spese.

Il giudizio d'appello

Con atto di citazione notificato in data 01.12.2010 i Sigg.ri T.P. e S.B., assistiti dall'avv. Zerpelloni del Foro di Verona e avv. Bertazzo del Foro di Venezia, hanno impugnato

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb227f9ce6b5d144ed038
Firmato Da: GAZZILLO ERMINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43d697024a76cb8e579fffb7d05dfdcb

la pronuncia n. 2414/2010 del tribunale ed hanno chiesto, previa concessione della sospensione della provvisoria esecutività della stessa *ex* art. 351 c.p.c., l'integrale riforma della stessa.

Assumono gli appellanti che la sentenza impugnata sia gravemente viziata, lacunosa ed ingiusta, per essere già sceso il giudicato sulla tempestività e proponibilità dell'opposizione svolta nei confronti del decreto ingiuntivo n. 3634/2005 del Tribunale di Verona ed hanno chiesto quindi accogliersi integralmente nel merito le domande tutte precisate in primo grado.

Nelle more del procedimento di appello il Tribunale di Verona, con sentenza n. 119/2014 del 16.09.2014, ha dichiarato il fallimento della A.C. Srl.

In data 23.12.2014 l'Avv. Melania Zerpelloni, legale degli appellanti, rinunziava al mandato depositando dichiarazione in tal senso ed il 15.09.2015 gli avv.ti Osvaldo Cantone e Giovanni Bernardi si sono costituiti in giudizio quali nuovi difensori, facendo proprie tutte le domande già proposte ed insistendo per l'accoglimento, con richiamo alle motivazioni di cui agli atti già depositati.

In data 06.10.2015 il Giudice Delegato del Fallimento A.C. S.r.l. autorizzava la curatela a costituirsi in giudizio e a conferire procura all'Avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona, il quale in data 12.10.2015 ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore richiamando integralmente le conclusioni già formulate da parte appellata, ma in via preliminare ha eccepito l'estinzione del processo *ex* artt. 43 L.F. e 305 c.p.c. per non avere parte appellante provveduto alla riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dalla data in cui la stessa aveva avuto conoscenza dell'evento interruttivo, ossia del fallimento di A.C. Srl.

La corte, preso atto dell'istanza, il 30.10.2015 ha fissato udienza di comparizione delle parti al 28.01.2016 (a seguito di riorganizzazione del ruolo, l'udienza già fissata al 21.04.2016, era stata anticipata al 17.09.2015, ma a tale udienza tuttavia parte appellata non era comparsa e pertanto la corte, in mancanza di prova certa che la stessa parte avesse ricevuto avviso dell'anticipazione dell'udienza, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 28.01.2016).

In data 29.12.2015 gli appellanti, assistiti dai nuovi difensori Avv.ti Cantone e Bernardi, hanno depositato ricorso in riassunzione ex art. 302 c.p.c., con richiesta di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb227f9ce6b5d144ed038
Firmato Da: GAZZILLO ERMINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43d697024a76cb8e579fffb7d05dfdcb

All'udienza del 28.01.2016 i medesimi legali si sono opposti alla richiesta di estinzione del procedimento, facendo rilevare a verbale che la sentenza di fallimento non era mai stata loro comunicata. Il Fallimento ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione.

Con ordinanza del 24.02.2016 la corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, rilevato che dopo il deposito della comparsa del Fallimento appellato del 12.10.2015 era seguito il 16.12.2015 il deposito dell'atto di atto di riassunzione degli appellanti, e che pertanto sul punto non si era esplicato il contradditorio, all'udienza del 28.01.2016, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 24.03.2016.

Sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza collegiale del 28.4.2016, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.

In diritto –

Sulla preliminare eccezione di estinzione del processo formulata dal Fallimento appellato.

Il Fallimento ha eccepito l'estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c. per l'inutile decorso del termine di legge per la riassunzione dello stesso, da parte degli appellanti.

Ha sostenuto che ai sensi dell'art. 43 della L.F., nel testo novellato di cui al D.lgs. n. 5/2006, l'interruzione del processo opera *di diritto* per effetto diretto della dichiarazione di fallimento ed è rilevabile d'ufficio dal giudice a seguito della mera notizia del fallimento, di talché in deroga alla previsione di cui all'art. 300 c.p.c. non è più necessaria la dichiarazione del procuratore costituito perché si produca l'effetto interruttivo.

A fondamento dell'istanza proposta richiama quell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 43 L.F. in rapporto all'art. 305 c.p.c. secondo cui, ferma l'automaticità dell'evento interruttivo, il termine perentorio per la riassunzione del processo decorre "*dal momento necessariamente successivo da cui risulti una dichiarazione, comunicazione o certificazione dell'evento realizzatasi nel processo"* e cita a tale riguardo giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass. n. 2340/1996; Trib Milano 27.03.2014 e Trib. Venezia 06.02.2013).

In fatto la curatela deduce che i Sigg.ri T.P. e S.B. hanno avuto legale conoscenza dell'evento interruttivo in virtù della raccomandata del 13.11.2014 ricevuta il successivo 02.12.2014, allegata all'istanza di estinzione del giudizio (All. 3), con la quale il curatore chiedeva il pagamento delle somme portate dalla sentenza di primo grado, e ha prodotto altresì fax del 20.02.2015, inoltrato il 23.02.2015 (All. 4) indirizzato allo stesso curatore, con

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb227f9ce6b5d144ed038
Firmato Da: GAZZILLO ERMINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43d697024a76cb8e579fffb7d05dfdcb

il quale i nuovi difensori degli appellanti manifestavano la disponibilità dei propri assistiti a pervenire ad un accordo bonario per la definizione della controversia. Sostiene quindi che il termine di decorrenza di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione decorreva dal 02.12.2014, di talché la causa avrebbe dovuto essere riassunta entro il 02.03.2015.

Gli appellanti hanno chiesto il rigetto dell'eccezione, sostenendo di essere venuti a conoscenza della dichiarazione di fallimento di A.C. [redacted] s.r.l. solo a seguito del deposito, da parte del difensore incaricato dalla curatela, dell'atto di costituzione di nuovo difensore e che, pertanto, la data da cui far decorrere il calcolo del termine di cui all'art. 305 c.p.c. sarebbe quella dell'11.11.2015, data della notifica della comparsa di costituzione del difensore del Fallimento via PEC ovvero – al più – del 12.10.2015, data della comunicazione da parte della cancelleria del deposito di detta comparsa. Il termine per la riassunzione sarebbe, in tesi, scaduto il 09.02.2016 o, al più, il 10.01.2016.

Ritengono quindi tempestivo il ricorso in riassunzione depositato il 29.12.2015, con il quale, richiamate le conclusioni già formulate in atti, hanno chiesto fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio.

Con riguardo all'art. 43 L.F. e agli artt. 300 e 305 c.p.c. sostengono che la lettura coordinata delle norme non comporta che a seguito della dichiarazione di fallimento si determini un'interruzione automatica e di diritto del processo, e che l'effetto del fallimento opererebbe soltanto sul piano delle preclusioni, per cui ogni attività processuale sarebbe preclusa e – se compiuta – diverrebbe causa di nullità degli atti successivi. Affermano quindi che nel caso di specie non si è verificato, nel processo, alcun evento utile a determinarne l'interruzione.

Quanto al *dies a quo* dal quale far decorrere il termine per la riassunzione, contestano la raccomandata di diffida e messa in mora del 13.11.2014, prodotta dal Fallimento, in quanto priva di alcun riferimento al procedimento d'appello in corso e pertanto inidonea a configurare quella "conoscenza legale" necessaria per far decorrere il termine.

Citano a tale proposito la sentenza della suprema corte n. 5650/2013 ed altre pronunce secondo le quali la "conoscenza legale" sarebbe quella che viene acquisita non in via di mero fatto, ma "*per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo assistita da fede privilegiata*".

Ritengono quindi che una comunicazione "extra giudiziale" del curatore (quale la raccomandata in questione del 13.11.2014), anche perché indirizzata alla parte personalmente, non può configurare quella conoscenza legale utile a determinare il *dies a*

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb227f9ce6b5d144ed038
Firmato Da: GAZZILLO ERMINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43d697024a76cb8e579fffb7d05dfdcb

quo da cui far decorrere i termini per la riassunzione e citano giurisprudenza orientata a ritenere che la "conoscenza legale" avverrebbe esclusivamente attraverso atti processuali, quali una comunicazione di cancelleria ovvero la notificazione di un atto.

Tanto premesso, la corte ritiene che l'eccezione di estinzione del procedimento ai sensi degli artt. 43 L.F. e 305 c.p.c. sollevata dal Fallimento appellato vada esaminata prioritariamente e che la stessa sia fondata.

Invero la Corte Costituzionale ha chiarito che "[…] *nel vigente sistema di diritto processuale civile, è da tempo acquisito il principio secondo cui, nei casi d'interruzione automatica del processo (artt. 299, 300, terzo comma, 301, primo comma, cod. proc. civ.), il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima. Orbene, l'art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il terzo comma (aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento, mentre in precedenza anche nell'ipotesi di fallimento della parte, l'interruzione del processo derivava dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore costituito della parte medesima (ex multis: Cass., Sez. Un., n. 7443 del 2008, e giurisprudenza in essa richiamata). La disposizione menzionata, però, nulla ha previsto per la riassunzione, sicché al riguardo continua a trovare applicazione l'art. 305 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle ricordate pronunzie di questa Corte e del principio di diritto che sulla base di esse si è consolidato. Infatti, non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, per la fattispecie qui in esame, una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi d'interruzione automatica, attesa l'identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate, che le accomuna.*". (si veda Corte Costituzionale 21.01.2010 n. 17, in motivazione).

In una recente pronuncia la suprema corte ha avuto occasione di precisare che unica conseguenza dell'automatismo dell'effetto interruttivo è la preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, sarà causa di nullità degli atti successivi e della sentenza (si veda sul punto Cass. Civ. n. 5690/2013).

Va dunque operato un distinguo tra la decorrenza del termine per la riassunzione e la data dell'evento interruttivo, per effetto degli interventi della Corte Costituzionale sull'art. 305

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb227f9ce6b5d144ed038
Firmato Da: GAZZILLO ERMINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43d697024a76cb8e579fffb7d05dfdcb

c.p.c. (Corte Cost. n. 139/1967, n. 178/1970, n. 159/1971, n. 36/1976), volti alla salvaguardia del diritto di difesa (anche della parte non colpita dall'evento interruttivo).

La Consulta ha in più occasioni affermato che il termine per la riassunzione o per la prosecuzione del processo civile interrotto decorre dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo e nella pronuncia resa in merito all'operatività dell'interruzione prevista dall'art. 43 Legge fallimentare ha ribadito che "*il diritto di difesa deve essere assicurato in modo effettivo ed adeguato, nel rispetto della esigenza di non rendere impossibile il contraddittorio che non si può svolgere senza la conoscenza delle situazioni di fatto oggettive e soggettive cui la legge collega il concreto esercizio di quel diritto*" (Corte costituzionale n. 17/2010). L'illegittimità della disposizione in parola è stata esclusa, in quanto anche il termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento deve ritenersi decorrente, per la parte che non ha subito l'evento interruttivo in questione, dalla data di effettiva conoscenza.

Tale indirizzo è del tutto coerente con quello, ormai risalente, adottato dalla giurisprudenza di legittimità in caso di morte del difensore: l'art. 305 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto decorre dal giorno in cui l'evento è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione in forma legale, ossia attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza altrimenti acquisita dalla stessa parte (vedi, tra le altre, Cass. n. 11162/ 2003; Cass. n. 6654/2003; Cass. n. 440/2002, Cass. n. 4691/1999). E, ancora, la suprema corte ha precisato che la legge "*attribuisce valore di mezzo di conoscenza legale del fatto in esso rappresentato solo alla dichiarazione proveniente dal procuratore, laddove, ovviamente l'evento interruttivo colpisca la parte rappresentata (art. 300 c.p.c., comma 1), ma non riconosce un analogo effetto anche alla dichiarazione fatta dalla parte personalmente, nel caso inverso di morte del proprio difensore; in tal caso la dichiarazione, di per sé, è di mera scienza privata e non è assistita da alcuna particolare fede privilegiata. La formula "conoscenza legale" sembra infatti stare ad indicare non solo il mezzo di diffusione della notizia, ma anche la fonte dalla quale essa proviene*" (così, Cass. n. 4851/2012). Naturalmente, è onere della parte che eccepisca l'estinzione del processo offrire la prova di detta conoscenza in epoca anteriore al termine di tre o di sei mesi, per i giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb227f9ce6b5d144ed038
Firmato Da: GAZZILLO ERMINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43d697024a76cb8e579fffb7d05dfdcb

Chiarito il quadro normativo sul quale è più volte intervenuto il giudice delle leggi, mette conto rilevare che la suprema corte ha avuto occasione di affermare che "*La morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento.*" (così, Cass. n. 20744/2012). Il che dimostra la primazia del ruolo della conoscenza effettiva dell'evento interruttivo che opera automaticamente, notizia non necessariamente coincidente con la conoscenza legale dell'evento in capo al soggetto interessato alla riassunzione.

Nel caso di specie, il Fallimento appellato ha offerto la prova documentale della conoscenza effettiva dell'evento interruttivo in capo ai Sigg.ri T.P. e S.B. [redacted], mediante la lettera raccomandata a/r del 13.11.2014, ricevuta il 02.12.2014 (All. 3 della memoria di costituzione del fallimento in data 12.10.2015), inviata dalla curatela agli appellanti personalmente presso la loro residenza, con la quale chiedeva il pagamento di quanto dovuto per rimborso spese di lite come disposto dalla sentenza di primo grado. Vieppiù determinante a dimostrare la "conoscenza effettiva" dell'evento interruttivo da parte degli appellanti, è il fax del 20.02.2015 a firma dell'Avv. Osvaldo Cantone inoltrato il 23.02.2015 alla curatela, con il quale il legale manifestava la disponibilità dei suoi assistiti a pervenire ad un accordo bonario per la definizione della controversia oggetto di questo procedimento (All. 4 della medesima memoria).

Gli appellanti inoltre non negano, nel ricorso in riassunzione depositato, di aver ricevuto la raccomandata della curatela del 13.11.2014.

Se la *ratio* della nozione, di matrice giurisprudenziale, di "legale conoscenza" è quella di assicurare alla parte non colpita dall'evento interruttivo la conoscenza effettiva dell'evento medesimo, non può che rilevarsi come sia stata acquisita la prova che i Sigg.ri T.P. e S.B. [redacted] hanno appreso dal curatore il fallimento della A.C. [redacted] S.r.l. al più tardi nel febbraio 2015, allorché diedero incarico ai legali avv.ti Cantone e Bernardi di prendere contatto con la curatela per la definizione del *quantum* dovuto in virtù della sentenza di primo grado.

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb227f9ce6b5d144ed038
Firmato Da: GAZZILLO ERMINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43d697024a76cb8e579fffb7d05dfdcb

La comunicazione proviene dai nuovi difensori degli appellanti, costituitisi in giudizio in sostituzione dell'avv. Zerpelloni, di talché è innegabile che i Sigg.ri T.P. e S.B. hanno avuto notizia del fallimento di A.C. s.r.l. in data di oltre sei mesi antecedente alla notificazione della comparsa di costituzione del legale di quest'ultimo, depositata il 12.10.2015.

Infatti, quanto meno dal 23.02.2015, data apposta in alto sul report di invio del fax (*cfr*: All. 4), ha preso a decorrere il termine di sei mesi (dovendosi applicare l'art. 305 c.p.c. nel testo vigente *ante* riforma *ex* D.Lgs. n. 69/2009 e secondo i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 del medesimo D.lgs.), entro i quali gli appellanti avrebbero dovuto riassumere il processo al fine di evitarne l'estinzione, termine spirato il 22.09.2015.

Verificata l'interruzione automatica del procedimento in data 16.09.2014 ai sensi dell'art. 43 Legge fall. (data della sentenza dichiarativa di fallimento di A.C. S.r.l.), la mancata riassunzione del processo nel termine di sei mesi decorrente dal 23.02.2015, data in cui certamente i T.P. e S.B. e il loro difensore erano a conoscenza dell'evento interruttivo, non può che condurre alla declaratoria di estinzione del processo.

Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritiene di disporre che le stesse, liquidate come al dispositivo, siano poste a carico delle parti appellanti.

P.Q.M.

La corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 2820/2010 R.G., promossa da T.P. e S.B., nei confronti del Fallimento A.C. S.r.l., avverso la sentenza n. 2414/2010 del tribunale di Verona,

- dichiara estinto il procedimento di appello;

-condanna T.P. e S.B., in via solidale, al pagamento, in favore del Fallimento A.C. S.r.l., delle spese di questo grado di giudizio, liquidate nella somma di € 3.777,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.

Così deciso a Venezia, in camera di consiglio, il 22.09.2016

Il Giudice ausiliario estensore — il Presidente

avv. Erminia Gazzillo — dott. Paola Di Francesco

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb227f9ce6b5d144ed038
Firmato Da: GAZZILLO ERMINIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43d697024a76cb8e579fffb7d05dfdcb